

Martedì 21 ottobre 2008

3. osserva che il mandato dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura non copre la proposta proroga del programma Erasmus Mundus; sottolinea che l'Agenzia potrà dare esecuzione al programma solo una volta che l'estensione del suo mandato sarà stata debitamente approvata conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti;
4. osserva che l'importo globale indicativo di 460 milioni EUR proposto per il finanziamento dell'azione 2 del programma verrebbe coperto dalle dotazioni finanziarie degli strumenti di politica estera corrispondenti;
5. sottolinea che il finanziamento delle attività previste nel quadro dell'azione 2 non deve andare a discapito delle altre attività finanziate per il tramite dei rispettivi strumenti; ribadisce che il finanziamento di nuove azioni a titolo del bilancio dell'Unione europea dovrebbe essere possibile solo se sono previste risorse finanziarie supplementari; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale contenente informazioni dettagliate sulle attività di cui all'azione 2 e sulla loro ripartizione per strumento finanziario nonché per regione e paese interessato;
6. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

**P6\_TC1-COD(2007)0145**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1298/2008/CE)*

---

**Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0498

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD))**

(2010/C 15 E/35)

(Procedura di codecisione: rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0737),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0442/2007),

**Martedì 21 ottobre 2008**

- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 settembre 2008, di adottare la proposta, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0300/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

---

**Microrganismi geneticamente modificati (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0499

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (COM(2007)0736 — C6-0439/2007 — 2007/0259(COD))**

(2010/C 15 E/36)

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0736),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0439/2007),